



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO



CAMERA
ARBITRALE
DI MILANO

CORSO per Esperto nella Composizione Negozziata per la Soluzione della Crisi d'impresa

Ai sensi del Documento allegato

Decreto Dirigenziale Direttore Generale degli Affari Interni 28 settembre 2021

Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa,
previsto dal DL 118/2021, convertito nella L. 147 del 21 ottobre 2021

Il risanamento dell'impresa La comparazione con gli altri strumenti

Giovanni La Croce

15 novembre 2021

L'obiettivo del DL

118/2021:

*il risanamento
dell'impresa*

(art. 2, comma 1)

- 1) L'art. 2 dispone che l'imprenditore che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendano probabile la crisi o l'insolvenza possa domandare l'accesso alla composizione assistita quando risulti **ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa.**
- 2) L'obiettivo, dunque, **non è il risanamento dell'imprenditore**, bensì il risanamento della sua impresa.
- 3) Si assiste a una scomposizione del binomio impresa/imprenditore i cui destini potrebbero anche essere opposti.
- 4) Una timida apertura al mercato e alla contendibilità delle imprese in crisi.

Il risanamento dell'impresa: *il concetto d'impresa sana*

- 1) Tramite il percorso della composizione assistita il legislatore si pone l'obiettivo di restituire al mercato un'impresa sana, cioè un'impresa che abbia i seguenti fondamentali minimi:
 - a. Sia in grado di generare ebitda positivi;
 - b. Abbia un rapporto PFN/ebitda non superiore a 3;
 - c. Un indice di copertura delle immobilizzazioni (Capitale Proprio / Attività immobilizzate) non inferiore a 0,70;
 - d. Un indice di liquidità (liquidità immediate e differite/passività correnti) non inferiore a 0,50;
 - e. Un rapporto tra indebitamento totale e PN non superiore a 2 (fatti salvi taluni settori);
 - f. Sia in grado di competere, quindi di fare investimenti.

Risanamento vs ebitda negativi:

*la fuga in avanti del
decreto dirigenziale
(Sez. 1, punto 4)*

- 1) La presenza di ebitda negativi è ostativa all'accesso al percorso della composizione assistita?
- 2) La prospettazione dirigenziale: l'obiettivo del secondo anno vs l'ingiusto pregiudizio agli interessi dei creditori (art. 4, comma 5).
- 3) La prospettazione dirigenziale vs la sostenibilità economico-finanziaria dell'attività.
- 4) L'erosione della garanzia patrimoniale.
- 5) Garanzia patrimoniale = valore dell'impresa in funzionamento.
- 6) Valore dell'impresa in funzionamento = ebitda x n. - PFN

Piano di
risanamento
VS
risanamento:
il fattore tempo

- 1) Un'impresa non è un soggetto monade, la cui capacità di sopravvivere è legata solo a caratteristiche sue endogene; l'impresa opera, e trae fonte di vita, dal rapporto con il mercato complessivo della domanda e dell'offerta.
- 2) In questa prospettiva si può affermare che sino a che l'impresa presenta indici di debolezza l'obiettivo del risanamento sarà in costantemente a rischio.
- 3) Sino a che l'impresa sarà concentrata a ripagare il debito le sue capacità di competere rimarranno compromesse.
- 4) L'obiettivo del risanamento effettivo al termine del percorso.

Il risanamento tramite il trasferiment o dell'azienda

(art. 10, comma 1, lett.
d)

- 1) Il tribunale, su richiesta dell'imprenditore può autorizzare **il trasferimento in qualunque forma** dell'azienda, o di rami di essa, esdebitata in deroga al secondo comma dell'art. 2560 c.c..
- 2) Il trasferimento non è subordinato al buon esito della composizione assistita.
- 3) L'impresa è trasferita senza debiti, dunque risanata, mentre le sorti dell'imprenditore dipenderanno dall'esito delle trattative.
- 4) In caso di esito negative delle trattative l'imprenditore potrà accedere all'istituto del concordato semplificato (art. 18).

La
composizione
e assistita vs
altri
strumenti:
complementarità
(art. 11)

- 1) La composizione assistita è un percorso stragiudiziale, non è una procedura concorsuale.
- 2) All'esito positivo delle trattative la composizione assistita può dar luogo:
 - a. A un contratto idoneo ad assicurare la continuità per almeno due anni;
 - b. Una convenzione di moratoria ex art. 182 octies l. fall.;
 - c. A un accordo che produce l'effetto di un piano 67, 3° comma, lett. d) l. fall., senza necessità di attestazione, sostituita dalla sottoscrizione dell'esperto;
 - d. Alla richiesta di omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis/septies/novies, se la relazione dell'esperto da conto del raggiungimento dell'accordo (in tal caso la maggioranza prevista per il 182 septies è ridotta al 60%).
- 3) L'imprenditore può sempre predisporre un piano di risanamento ex art 67 o ricorrere a qualsiasi altra procedura concorsuale e ricorrendovi le condizioni al concordato semplificato regolato dall'art. 18.